

MISURA/SOTTOMISURA : 227- INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI
AZIONE : 1- Miglioramenti paesaggistico-ambientali.

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

La misura mira a sostenere la realizzazione di interventi a finalità ambientali e paesaggistiche, atti a garantire nel complesso la manutenzione del territorio, al fine di migliorarne l'accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. Tali investimenti rappresentano generalmente un costo netto per i proprietari, senza fornire alcun tipo di reddito, ma sono indispensabili per limitare il progressivo abbandono delle aree rurali e marginali, risaltando il loro importante ruolo sociale.

1.2. - Obiettivi:

Obiettivo prioritario della misura è quello di garantire la manutenzione ambientale e lo sviluppo dei servizi finalizzati a migliorare la fruibilità e l'uso multifunzionale delle risorse forestali regionali.

1.3. - Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutte le foreste ricadenti nel territorio regionale. Le foreste sono quelle definite dall'art.

14 della LR 52/78 e dall'art. 30, par. 1, 2 e 3 del Reg. (UE) 1974 del 15.12.2006.

Al di fuori delle zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2) la misura si applica con i Piani Integrati d'Area - Ambiente.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane
- e) Veneto Agricoltura
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Le domande relative ad interventi realizzati nelle zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2) possono essere presentate singolarmente o inserite in Piani Integrati d'Area - Ambiente.

Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi.

Nel caso di interventi realizzati in superfici in conduzione il richiedente deve averne il diritto per almeno 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di terreni non in proprietà deve essere presentato l'assenso del proprietario.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi /Impegni previsti

3.1.1 Interventi /Impegni

- a) Realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri, itinerari ricreativi e percorsi didattico-educativi, viabilità minore locale *intesa come viabilità di servizio o avvicinamento alle aree di intervento non soggetta al libero transito²⁵⁶*, comprese le aree di pertinenza, quali aree di sosta, zone di informazione e

²⁵⁶ Integrazione apportata con DGR n. 1439 del 06/06/2008

osservazione. E' previsto l'acquisto di attrezzature fisse (cartellonistica e segnaletica) e la costruzione di strutture destinate all'osservazione ed allo studio della flora e della fauna locale (punti di osservazione della fauna);

- b) Realizzazione, ripristino e manutenzione della confinazione, di recinzioni, staccionate rustiche che delimitano le riserve di interesse naturalistico o altre aree forestali soggette a particolari forme di protezione;
- c) Creazione e manutenzione straordinaria di giardini botanici a fini didattici e ambientali;
- d) Operazioni straordinarie di tutela e di valorizzazione degli alberi monumentali con particolare valenza ambientale situati in zone forestali o limitrofe al bosco, compresi gli interventi di dendrochirurgia, interventi selvicolturali nell'area di pertinenza e recinzione della medesima.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale solo nel caso di beneficiari privati.

In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali, dovrà preventivamente individuare la natura e la quantità dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzi regionali.

Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di natura associativa di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

3.2 - Limiti e condizioni

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/Ce. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

3.3 Durata degli impegni / Vincoli

Tutte le opere ed i lavori eseguiti non potranno essere distolti, tranne in casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data fissata dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

Per le domande singole, l'importo messo a bando è pari a 2.000.000,00 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 70% della spesa ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa considerata ammissibile varia da un minimo di 8.000,00 € ad un massimo di 80.000,00 € .

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per la realizzazione degli interventi è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

Per le domande presentate nell'ambito di PIA, la selezione opererà a livello di Progetti integrati, secondo le condizioni di priorità e preferenza stabilite dal relativo bando.

Per le domande singole vale il seguente criterio di preferenza:

ELEMENTO DI PRIORITÀ'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	2,0 punti
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	4,0 punti
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	2) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	4,0 punti
Aree a riposo selvicolturale o riserva forestale	3) Interventi realizzati interamente in aree destinate esplicitamente a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.	1,0 punti
Svantaggi altitudinali	4) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	1,0 punti 0,8 punti
Svantaggi orografici	5) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 %	1,0 punti 2,0 punti
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	6) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	2 punti
Approccio associativo	7) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.	1,0 punti
Approccio associativo	7) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2,0 punti
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	2,0 punti 1,0 punti 0,6 punti
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4): a) maggiore del 60% b) maggiore del 40%	3,0 punti 1,2 punti

Ai fini della attribuzione dei punteggi 5 (Svantaggi orografici), 8 (Indice di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento all'allegato I e J alla presente deliberazione.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Nei Comuni totalmente non montani l'indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l'indice di boscosità sia superiore al 40%.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche e quindi con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Se il richiedente è una persona fisica: età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente
Se il richiedente è una persona giuridica	Entità della spesa ammessa.	Decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti, il beneficiario dovrà allegare alla domanda e al progetto, redatto da un tecnico qualificato, la cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento. La cartografia deve essere georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto.

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico stimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica (indicazione dell'eventuale normativa di riferimento alla gestione dei siti di intervento e alle competenze concernenti i lavori realizzati), documentazione fotografica, elaborati grafici, stima del consumo previsto per carburanti o oli ecologici. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale approvato con decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 895 del 19 novembre 2007 (BUR n. 106 del 11/12/07) con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;

5. cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento, georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto;
6. per i soggetti pubblici e le associazioni di proprietari provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
7. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto;
8. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
9. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
10. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
11. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
12. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
13. *Atto di assenso firmato dal proprietario, secondo il modello predisposto da Avepa, nel caso in cui l'intervento venga realizzato in superfici non in proprietà.*²⁵⁷

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

*La documentazione indicata dal n. 8 al n. 13 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.*²⁵⁸

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, oltre alla documentazione indicata negli *Indirizzi procedurali* generali, la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
- copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

Numero di proprietari di foreste beneficiari

Numero e tipologie degli investimenti realizzati

²⁵⁷ Modifica apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008

²⁵⁸ Modifica apportata con DGR n. 595 del 18/03/2008